

1549

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"Centro Anti-Violenza LA CASA DI VENERE O.d.V."
91025 Marsala (Tp)
C.F. 91031000812



**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL 21 GIUGNO 2024**

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno ventuno del mese di Giugno, alle ore 19,00 presso la sede dell'Associazione di volontariato "Centro Anti-Violenza LA CASA DI VENERE O.d.V." sita in Marsala (Tp) nella Via Pascasino n.61, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. n.117/2017.

Sono presenti tutte le componenti il Consiglio Direttivo e tutte le socie dell'Associazione:

- Francesca Parrinello (Presidente)
- Roberta Anselmi (Vicepresidente)
- Mariella Struppa (Tesoriera)
- Maria Luisa Angileri (Consigliera)
- Claudia Simonetto (Consigliera)
- Germana Di Miceli
- Francesca Marino
- Giovanna Parrinello
- Annabella Natalizi
- Consuelo Zerilli
- Ludovica Zerilli
- Consuelo Anselmi
- Antonella Balistreri
- Daniela Medusa
- Angela Alba Consentino

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente Statuto sociale la Presidente dott.ssa Francesca Parrinello, la quale constatata la regolarità della convocazione per la presenza della totalità delle socie, dichiara la riunione validamente costituita e chiama a fungere da segretaria l'Avv.ta Roberta Anselmi, che accetta.

Passando alla trattazione del punto posto all'ordine del giorno, la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria delle socie per esaminare ed approvare un nuovo Statuto sociale. Il Consiglio Direttivo, infatti, ha reputato che l'Associazione, costituita in data

13.06.2012 con scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Marsala in data 01.10.2012 al n.2740 Serie III, debba procedere ad apporre alcune modifiche al testo statutario per renderlo più rispondente ad alcuni aspetti dell'attuale vita associativa ed in linea con le nuove esigenze a cui oggi occorre far fronte.

La Presidente informa le socie presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore ai sensi del Decreto legislativo n.117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore").

A tal proposito, la Presidente fa presente che l'adeguamento dello Statuto è di fondamentale importanza per l'associazione al fine di mantenere l'iscrizione all'Albo provinciale delle ODV che nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

La Presidente presenta quindi alle intervenute la bozza del nuovo Statuto.

La Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di ODV.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

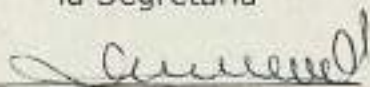
L'Assemblea, dopo adeguata discussione, all'unanimità

DELIBERA

- di modificare ed approvare lo statuto dell'Associazione di volontariato "Centro Anti-Violenza LA CASA DI VENERE O.d.V." nel nuovo testo che si allega al presente atto sub. "A" e ne forma parte integrante;
- di dare mandato alla Presidente dott.ssa Francesca Maria Rosaria Parrinello all'esecuzione di quanto sopra deliberato con la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore), presso l'Agenzia delle Entrate di competenza.

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta viene tolta alle ore 21,00 previa redazione lettura e sottoscrizione del presente verbale.

la Segretaria



la Presidente



Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo
Ufficio Terziario di Palermo 1
23/04/2024 1549 3A
Pagina 1



**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL 21 Giugno 2024**

Foglio delle presenze

- Francesca Parrinello (Presidente)

Francesca Parrinello

- Roberta Anselmi (Vicepresidente)

Roberta Anselmi

- Mariella Struppa (Tesoriera)

Mariella Struppa

- Maria Luisa Angileri (Consigliera)

Maria Luisa Angileri

- Claudia Simonetto (Consigliera)

Claudia Simonetto

- Germana Di Miceli

Germana Di Miceli

- Francesca Marino

Francesca Marino

- Giovanna Parrinello

Giovanna Parrinello

- Annabella Natalizi

Annabella Natalizi

- Consuelo Zerilli

Consuelo Zerilli

- Ludovica Zerilli

Ludovica Zerilli

- Consuelo Anselmi

Consuelo Anselmi

- Antonella Balistreri

Antonella Balistreri

- Daniela Medusa

Daniela Medusa

- Angela Alba Consentino

Angela Alba Consentino

ALLEGATO "A"

STATUTO dell'Associazione di volontariato "Centro Anti-Violenza LA CASA DI VENERE O.d.V."

Approvato in Assemblea Straordinaria del 21.06.2024

ART. 1

Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, nel rispetto del Codice Civile, del Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive integrazioni e modifiche, l'Associazione di volontariato avente la seguente denominazione: "Centro Anti-Violenza LA CASA DI VENERE O.d.V." (d'ora in avanti denominata Associazione) che assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in Via Pascasino n.61 nel comune di Marsala (Tp).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'organizzazione potrà comunque trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo/Assemblea degli associati.

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta, oltre che nei casi previsti dalla legge, previa delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, ai sensi del presente Statuto.

ART. 2

Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"

L'Associazione a seguito dell'iscrizione al Registro Unico Nazioni del Terzo Settore (d'ora in avanti RUNTS) dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione a decorrere dall'iscrizione al RUNTS potrà utilizzare nella propria denominazione l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), senza necessità di procedere modifiche statutarie.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3

Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4

Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 5

Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 6

Finalità ed attività

L'organizzazione a carattere volontario e democratico è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

L'Associazione, nata per iniziativa di un gruppo di donne provenienti dalla precedente esperienza associativa maturata come socie della "Rete Centri Anti-Violenza di Raffaella Mauceri" già "Le Nereidi" di Siracusa, della quale mantiene i valori fondanti della tradizione e della storia dei Movimenti delle Donne.

L'associazione, in considerazione del patto di costituzione, si propone come luogo di elaborazione politica femminile, di comunicazione, solidarietà e iniziativa fra donne per fare emergere, conoscere, combattere, prevenire e superare la violenza culturale, fisica, psicologica e sessuale contro le donne e tutti i reati legati alla differenza di genere sul piano simbolico e reale.

L'associazione, pertanto, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale con riferimento a tutte quelle donne vittime di violenza di genere (così come definita dalla Convenzione di Istanbul), attraverso la promozione, la progettazione e la gestione di servizi nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria orientati in via prioritaria alla risposta dei loro bisogni.

Essa esercita in via esclusiva o principale per il perseguimento senza scopo di lucro anche indiretto, di finalità civiche e solidaristiche ed in particolare le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto legislativo n. 117/2017 comma 1) lett.:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni (lettera a, art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d, art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017);
- ricerca scientifica sul tema della violenza contro le donne, sul tema del linguaggio di genere, sulla medicina di genere e sui farmaci di genere, sulla disparità di genere (ai sensi dell'art.5 lett. h D.Lgs. 117/17);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i, art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro delle lavoratrici e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lettera p, art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u, art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017);
- promozione della cultura della non violenza, della legalità, della pace tra i popoli, e della difesa non armata (lettera v, art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (lettera w, art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017).

Per il raggiungimento delle finalità sancite nello statuto, l'organizzazione intende svolgere in favore di terzi le seguenti specifiche attività:

- attivare e gestire Centri Anti-Violenza in sostegno e aiuto alle donne, sole o con figli minori, vittime di violenza, anche tramite contributi di privati e/o enti pubblici locali, regionali, nazionali ed europei;
- gestire e istituire Sportelli Anti-Violenza come luoghi fisici di ascolto, sostegno e intervento per donne e minori, italiani e stranieri, vittime di maltrattamento violenza fisica, psicologia, assistita ed economica, violenza sessuale e induzione e sfruttamento della prostituzione, stupro, stalking e ogni altra forma di violenza e violazione dei diritti umani;
- prestare assistenza e cura in qualsiasi forma e genere, direttamente ed esclusivamente alle donne, nei limiti previsti dalla legge vigente o che potrà essere emanata;

- offrire consulenza socio-psicologica e di counseling individuale;
- offrire mediazione sociale ed interculturale;
- intervenire nei contesti dove perdurino pregiudizi, omissioni, deviazioni con effetti discriminanti o penalizzanti a discapito delle donne, costituendosi, se del caso e nelle forme consentite, come parte civile nei processi penali che vedano la donna (e il minore) come vittima di violenza di genere ovvero vittima dei reati di **"codice rosso"** ed in particolare atti persecutori, maltrattamenti, violenza assistita, violenza sessuale, sfregio al viso, diffusione illecita di immagini pedopornografiche fino al femminicidio ovvero alla sua uccisione per motivi legati al genere;
- intervenire nei procedimenti civili aventi ad oggetto scenari di separazione con violenza domestica di cui agli artt. 473-bis, 40 (riforma Cartabia), ovvero attivare qualsiasi forma di intervento nei procedimenti amministrativi e civili in cui la donna lavoratrice è vittima di discriminazioni di genere e/o di mobbing in violazione dell'art. 27 co.3 del Codice alle pari opportunità;
- portare all'attenzione della collettività il fenomeno della violenza contro le donne e i bambini (lotta alla pedopornografia e pedofilia) tramite convegni, ricerche, laboratori artistici, corsi, concorsi, seminari, inchieste, statistiche e quant'altro possa servire per creare e consolidare una rete anti-violenza nel territorio operando in sinergia con le istituzioni civili e militari;
- promuovere attività e progetti di formazione, educazione, istruzione, sensibilizzazione e formazione professionale in diversi contesti: nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, nei corsi post-universitari, verso gli ordini professionali, e tutti gli altri soggetti pubblici e privati che possono entrare in contatto con le donne vittime di violenza come, a titolo di esempio, personale medico sanitario, forze dell'ordine, personale dei servizi socio assistenziali, personale giudiziario, personale educativo, tirocinanti, associazioni del privato sociale, personale operante nelle istituzioni;
- suscitare e mantenere l'interesse pubblico sui problemi della comunità LGBTQ+ e allo stesso tempo offrire sostegno, consulenza socio-psicologica e di counseling individuale;
- divulgare i saperi delle donne come strumento di ricchezza e di trasformazione culturale della società, incrementando e valorizzando la scrittura femminile;
- realizzare studi e ricerche, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, volte ad approfondire il fenomeno della violenza domestica, così come definita dalla Convenzione di Istanbul, in ogni sua manifestazione al fine di attuare progetti ed iniziative volte a contrastare tali fenomeni;
- partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi garantendo la collaborazione per la realizzazione di iniziative che rientrino nei propri scopi;
- fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere purché non in contrasto con gli scopi e alle finalità dichiarate nel presente statuto;
- contribuire alla costruzione di una cultura quotidiana della non-violenza, di pace, di disarmo, di qualità della vita, prendendo anche pubblica posizione rispetto agli eventi politici nazionali e mondiali.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea socie. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

Per il conseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle attività l'associazione potrà svolgere le attività di volontariato nelle forme e nei modi previsti dalla legge, anche in convenzioni con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 56 del Decreto legislativo. Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con

organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

ART. 7

Ammissione ed esclusione

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessata.

La suddetta domanda dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Potranno essere associati anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato sociale.

Le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali in conformità al presente Statuto ed alla Legge, saranno vincolanti per tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti, salvo comunque il diritto di recesso spettante a ciascuno di essi.

Non è ammessa la categoria di socia temporanea.

La quota sociale è intransmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

Le socie cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso o che, senza giustificato motivo, non partecipi per tre volte consecutive all'assemblea delle socie;
- c) attività contrarie a quelle sociali;
- d) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo a causa di una condotta morale e civile tale da renderla indegna di appartenere all'associazione;
- e) persistenti violazioni degli obblighi statutari ovvero non osservi le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto;
- f) condanna con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- g) chi in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli;
- h) morte del socio.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associata, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea delle socie che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

La perdita della qualifica di associata comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad una associata, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. Inoltre non ha diritto a qualunque altro tipo di rimborso per spese sostenute dallo stesso.

Tutti le soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato: ogni socia ha diritto ad un voto

ART. 8

Diritti e doveri degli associati

Tutti le socie godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività.

Le socie dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere elette negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informate sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsate dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentate dal Legale Rappresentante o da una sua delegata ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - *purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati*.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART. 9

Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea delle socie;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Alle componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 10

L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutte le socie in regola col versamento delle quote obbligatorie.

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dalla Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dalla Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (sms, pec, e-mail, o in caso di emergenza per telefono, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo delle socie o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi.

Le associate possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dalla Presidente e dalla segretaria e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutte le socie.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero delle componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare le componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- determinare l'importo della quota associativa annuale;
- approvare il bilancio;
- deliberare in ordine agli atti che il Consiglio Direttivo ed la Presidente riterranno di sottoporre alla sua approvazione;
- deliberare sulla responsabilità delle componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione delle associate;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- deliberare in merito all'acquisto di beni immobili per lo svolgimento della propria attività ed accettare donazioni e lasciti di qualsiasi genere, destinando i beni ricevuti e le loro rendite per il raggiungimento degli scopi associativi.

ART. 12

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà delle associate aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle associate presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti delle presenti.

Le associate possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altre associate, conferendo delega scritta. Ciascuna associata è portatrice di un massimo due deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, le amministratrici non hanno diritto di voto.

ART. 13

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ delle associate e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ delle associate.

ART. 14

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e fra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione delle associate;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da tre a cinque componenti eletti dall'assemblea tra le associate, per la durata di anni tre e sono rieleggibili, sempre che non si evidenzino comportamenti non legittimi (cioè non conformi al diritto, alla legge, alle disposizioni dell'ordinamento giuridico). Le cariche associative sono elettive e ricoperte a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno la Vice Presidente, la Segretaria e la Tesoriera.

La Vicepresidente sostituisce la Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitata nell'esercizio delle sue funzioni.

La Segretaria ha cura dei libri sociali, redige i verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Presidente e svolge ogni altro compito a lei demandato dalla Presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

La Tesoriera cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio; cura tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza delle componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza delle presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito alle amministratrici è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 15

La Presidente

La Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

La presidente è eletta dal Consiglio Direttivo tra le proprie componenti a maggioranza delle presenti.

La presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza delle presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, la presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

La presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

La Vicepresidente sostituisce la Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitata nell'esercizio delle sue funzioni.

La Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, è coadiuvata ed assistita da una Segretaria e da una Tesoriera scelta tra le componenti del Consiglio.

ART. 16

Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, la componente deve essere una revisora contabile iscritta al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

La componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere alle amministratee notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17

Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da una revisora contabile iscritta al relativo registro.

ART. 18

Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche occorrenti per il funzionamento dei suoi organismi e per lo svolgimento delle proprie attività

- quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19

I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Il patrimonio dell'Associazione, costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatrici, associate, lavoratrici e collaboratrici, amministratee ed altre componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 21

Bilancio di esercizio

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno sino al trentuno dicembre o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio degli enti del Terzo settore, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000'00, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni normative.

Nel bilancio dovranno, tra l'altro, essere evidenziati in particolar modo i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti dall'associazione.

Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con la Tesoniera se nominata e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22

Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23

Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 24

Qualità di volontaria

Per il conseguimento del proprio scopo solidaristico l'associazione si avvarrà, in maniera prevalente, delle prestazioni personali delle volontarie associate.

La volontaria è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione, di cui la volontaria è socia o associata o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'organizzazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura. In ogni caso il numero delle lavoratrici non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle volontarie.

L'attività della volontaria pertanto non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Alla volontaria possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dalla volontaria possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

L'associazione dovrà assicurare le volontarie contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'associazione ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 è tenuta ad iscrivere in un apposito registro le volontarie che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 25

Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratrici autonome o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 D.Lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero delle volontarie.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 26

Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro delle associate o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Le associate hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro sette giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, la socia può proporre ricorso entro quindici giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 27

Responsabilità ed assicurazione degli associati

Le associate che prestano attività di volontariato sono assicurate per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 28

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

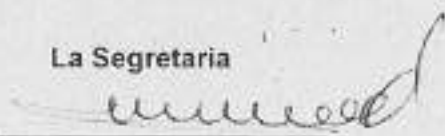
ART. 29

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Letto firmato e sottoscritto

La Segretaria



La Presidente



le Socie:

- Francesca Parrinello (Presidente)
- Roberta Anselmi (Vicepresidente)
- Mariella Struppa (Tesoriera)
- Maria Luisa Angileri (Consigliera)
- Claudia Simonetto (Consigliera)
- Germana Di Miceli
- Francesca Marino
- Giovanna Parrinello
- Annabella Natalizi
- Consuelo Zerilli
- Ludovica Zerilli
- Consuelo Anselmi
- Antonella Balistreri
- Daniela Medusa
- Angela Alba Consentino

Esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro anche per atti costitutivi e atti connessi allo svolgimento delle attività (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.